

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00382/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2023, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Lorenzo Lequile, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in [REDACTED], [REDACTED];

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

Città Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

Guariglia Simona, Massimino Alessandro, Francesco Sollazzi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- a) del provvedimento del 30.12.2022, avente ad oggetto l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli – Scritta – Istruttore Tecnico C1;
- b) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare dell'art 7, ove interpretabile come interpretato dall'Amministrazione;
- c) del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso, se esistente, nonché degli scorrimenti della graduatoria, nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso;
- d) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria, se ed in quanto non consentano la collocazione del ricorrente in posizioni utili;
- e) ove necessario, del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco, concernente i risultati delle prove scritte e del relativo avviso;
- f) ove necessario, del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta;
- g) ove necessario, del provvedimento concernente il diario della prova scritta e del successivo provvedimento, concernente il diario della prova orale;
- h) dei verbali della Commissione giudicatrice;
- i) della documentazione inerente la prova scritta, sostenuta dal ricorrente, e della relativa banca dati;
- l) del provvedimento, con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i

quesiti;

m) d'ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento, che ci si riserva d'impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente due domande non correttamente formulate, ovvero, in subordine, per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta;

nonché per l'accertamento

dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione, anche in vista di un successivo giudizio risarcitorio;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lequile Lorenzo il 18/4/2023:

Avverso e per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche ex art. 56 cpa, dei seguenti atti: 1) della disposizione dirigenziale n. 67 del 31.3.2023 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva, che parimenti si impugna, del concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico C1', nella parte in cui il sig. Lequile non è indicato come vincitore del ricorso ma individuato unicamente con la dicitura "Riserva" – profilo TEC C ; 2) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) del provvedimento del 30.12.2022 avente ad oggetto l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città

Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico CI'; b) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare dell'art 7 ove interpretabile così come interpretato dall'Amministrazione; c) del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso, se esistente, nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso; d) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizioni utili; e) ove necessario del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco concernente i risultati delle prove scritte e del relativo Avviso; f) ove necessario del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta; g) ove necessario del provvedimento concernente il diario della prova scritta e del successivo provvedimento concernente il diario della prova orale; h) dei verbali della Commissione giudicatrice; i) della documentazione inerente la prova scritta sostenuta dal ricorrente e della relativa banca dati; l) del provvedimento con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti; m) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento che ci si riserva di impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente due domande non correttamente formulate, ovvero in subordine per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta; nonché per l'accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione anche in vista di un successivo giudizio risarcitorio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lequile Lorenzo il 9/6/2023:

Avverso e per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari, dei

seguenti atti: A) ove e per quanto lesivo dell'Avviso dell'11.5.2023 con cui il Comune ha comunicato ai concorrenti vincitori di indicare la preferenza per la sede di assegnazione; B) della Disposizione Dirigenziale n. 75 del 17.5.2023, avente ad oggetto la “Rettifica della graduatoria definitiva di merito TEC/C” con cui il Comune ha rettificato la graduatoria definitiva nella parte in cui non riconosce al ricorrente la qualifica di vincitore; C) della Disposizione n. 80 del 17.5.2023 con cui il Comune ha preso atto delle rinunce alla sottoscrizione del contratto di alcuni concorrente sempre nella parte in cui non ha qualificato il ricorrente come vincitore; D) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva; E) di tutte le graduatorie approvate e di volta in volta rettificate dal Comune relative al concorso oggetto di giudizio e delle relative Determine nella parte in cui non considerano il ricorrente come idoneo/vincitore del concorso; F) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con i precedenti motivi integrativi: 1) della disposizione dirigenziale n. 67 del 31.3.2023 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva, che parimenti si impugna, del concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico C1', nella parte in cui il sig. Lequile non è indicato come vincitore del ricorso ma individuato unicamente con la dicitura “Riserva” – profilo TEC C ; 2) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) del provvedimento del 30.12.2022 avente ad oggetto l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n.

43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico CI'; b) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare dell'art 7 ove interpretabile così come interpretato dall'Amministrazione; c) del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso, se esistente, nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso; d) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizioni utili; e) ove necessario del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco concernente i risultati delle prove scritte e del relativo Avviso; f) ove necessario del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta; g) ove necessario del provvedimento concernente il diario della prova scritta e del successivo provvedimento concernente il diario della prova orale; h) dei verbali della Commissione giudicatrice; i) della documentazione inerente la prova scritta sostenuta dal ricorrente e della relativa banca dati; l) del provvedimento con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti; m) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento che ci si riserva di impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente due domande non correttamente formulate, ovvero in subordine per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta; nonché per l'accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione anche in vista di un successivo giudizio risarcitorio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lequile Lorenzo il 8/9/2023:

Avverso e per l'annullamento dei seguenti atti: x) della Disposizione Dirigenziale n.

70 dell'1.8.2023 con cui è stata dichiarata la decadenza dall'assunzione di un concorrente ed è stato disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria e della relativa graduatoria che parimenti si impugna; y) della graduatoria aggiornata pubblicata il 5.9.2023; z) ove e per quanto lesiva, della Disposizione n. 284 del 22.6.2023; k) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti; nonché degli atti già impugnati con i secondi motivi integrativi: A) ove e per quanto lesivo dell'Avviso dell'11.5.2023 con cui il Comune ha comunicato ai concorrenti vincitori di indicare la preferenza per la sede di assegnazione; B) della Disposizione Dirigenziale n. 75 del 17.5.2023, avente ad oggetto la “Rettifica della graduatoria definitiva di merito TEC/C” con cui il Comune ha rettificato la graduatoria definitiva nella parte in cui non riconosce al ricorrente la qualifica di vincitore; C) della Disposizione n. 80 del 17.5.2023 con cui il Comune ha preso atto delle rinunce alla sottoscrizione del contratto di alcuni concorrente sempre nella parte in cui non ha qualificato il ricorrente come vincitore; D) di tutti i successivi scorrimenti della graduatoria definitiva; E) di tutte le graduatorie approvate e di volta in volta rettificate dal Comune relative al concorso oggetto di giudizio e delle relative Determine nella parte in cui non considerano il ricorrente come idoneo/vincitore del concorso; F) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con i precedenti motivi integrativi: 1) della disposizione dirigenziale n. 67 del 31.3.2023 avente ad oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva, che parimenti si impugna, del concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico Cl', nella parte in cui il sig. Lequile non è indicato come vincitore del ricorso ma individuato unicamente con la dicitura “Riserva” – profilo TEC C ; 2) di tutti i successivi

scorrimenti della graduatoria definitiva; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio: a) del provvedimento del 30.12.2022 avente ad oggetto l'esclusione dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Scritta - Istruttore Tecnico CI'; b) ove e per quanto lesivo del bando di concorso, in particolare dell'art 7 ove interpretabile così come interpretato dall'Amministrazione; c) del provvedimento di approvazione della graduatoria di concorso, se esistente, nonché degli scorrimenti della graduatoria nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione non utile per il prosieguo delle operazioni di concorso; d) di tutti i successivi scorrimenti della predetta graduatoria se ed in quanto non consentono la collocazione del ricorrente in posizioni utili; e) ove necessario del provvedimento con cui è stato aggiornato l'elenco concernente i risultati delle prove scritte e del relativo Avviso; f) ove necessario del provvedimento inerente le concrete modalità di svolgimento della prova scritta; g) ove necessario del provvedimento concernente il diario della prova scritta e del successivo provvedimento concernente il diario della prova orale; h) dei verbali della Commissione giudicatrice; i) della documentazione inerente la prova scritta sostenuta dal ricorrente e della relativa banca dati; l) del provvedimento con cui è stata predisposta la prova scritta ed individuati i quesiti; m) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, non conosciuto al momento che ci si riserva di impugnare con apposito ricorso per motivi aggiunti nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso al prosieguo delle prove concorsuali, essendo stato penalizzato dalla somministrazione di una prova scritta contenente

due domande non correttamente formulate, ovvero in subordine per l'accertamento del diritto del ricorrente a ripetere la prova scritta; nonchè per l'accertamento dell'illegittimità della condotta serbata dall'Amministrazione anche in vista di un successivo giudizio risarcitorio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli e di Formez Pa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente ha impugnato, con l'atto introduttivo del giudizio, il provvedimento del 30.12.2022, avente ad oggetto la sua esclusione dal concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, e di n. 43 unità di personale, per vari profili professionali, a tempo pieno e determinato nella categoria C, posizione economica C1, presso il Comune di Napoli - Istruttore Tecnico C; con motivi aggiunti del 18-04-2023, ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 67 del 31.3.2023, di approvazione della graduatoria definitiva; con successivi motivi aggiunti del 9-06-2023 ha impugnato l'Avviso dell'11.5.2023, con cui il Comune ha comunicato ai concorrenti vincitori di indicare la preferenza per la sede di assegnazione, unitamente alla Disposizione Dirigenziale n. 75 del 17.5.2023, avente ad oggetto la "Rettifica della graduatoria definitiva di merito TEC/C" e la Disposizione n. 80 del 17.5.2023 con cui il Comune ha preso atto delle rinunce alla sottoscrizione del contratto di alcuni concorrenti, sempre nella parte in cui non ha qualificato il ricorrente come vincitore.

Questo Tribunale, in accoglimento dell'istanza presentata dal ricorrente, ex art. 56 c.p.a., con il decreto n. 166 del 25.01.2023, ha disposto l'ammissione con riserva

dello stesso alle prove orali del concorso in esame; di qui, in esecuzione del suindicato decreto, il ricorrente ha sostenuto la prova orale in data 16.02.2023, superandola con 21 punti; l'ammissione con riserva è stata, peraltro, confermata con le ordinanze cautelari di questo Tribunale n. 577 del 22.03.2023 e n. 1150 del 7.07.2023.

Con determina n. 67 del 31.03.2023, quindi, il Comune di Napoli ha approvato la graduatoria definitiva di merito del concorso in esame, in cui il ricorrente risulta ammesso con riserva.

Con ultimi motivi aggiunti, depositati in data 8.09.2023, il ricorrente ha impugnato la Disposizione Dirigenziale n. 70 dell'1.8.2023 con cui è stata dichiarata la decadenza dall'assunzione di un concorrente ed è stato disposto un ulteriore scorrimento della graduatoria e della relativa graduatoria che parimenti si impugna unitamente alla graduatoria aggiornata pubblicata il 5.9.2023.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Napoli ed il Formez chiedendo il rigetto del gravame. Alla udienza pubblica del 15.11.2023 il ricorso ed i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.

Il sig. Lequile ha partecipato al concorso per il reclutamento di 719 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, nella categoria C, posizione economica C1, per il Comune di Napoli e la Città Metropolitana di Napoli, per il profilo TEC/C "istruttore tecnico". Alla prova scritta ha conseguito un punteggio pari a 20.4 punti e non è stato, quindi, ammesso alla prova orale.

Ciò detto, il ricorrente deduce di essere stato penalizzato dalla formulazione errata di due quesiti ed in particolare del:

- Quesito 23: "A norma del disposto di cui al co. 1, art. 14, l. n. 241/1990, è possibile la convocazione di una conferenza di servizi istruttoria su espressa richiesta di un privato interessato?"; - Quesito 24: "A norma di quanto dispone l'art. 3 del D.M. 21/06/2004, in quale dei seguenti casi sono ritenute necessarie le protezioni con barriere?".

Ed invero, l'Amministrazione, con riferimento al quesito 23, aveva indicato quale risposta giusta l'opzione 1 ("Si, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse") che, però, riguarderebbe l'ipotesi della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 2 dell'art. 14.

Il secondo quesito, invece, era stato formulato in maniera fuorviante atteso che l'art. 3 del DM 21/06/2004, rubricato "disposizioni transitorie", riguarderebbe le domande di omologazione, non essendovi, a differenza di quanto indicato dal Comune, alcun riferimento allo "Spartitraffico ove presente".

Al ricorrente erano stati, quindi, sottratti 0,30 punti (ad ogni domanda errata corrispondeva la sottrazione di 0,15 punti) ed, allo stesso tempo, gli era stato impedito di totalizzare 1,50 punti ulteriori (ad ogni domanda esatta è attribuito 0,75 punti) con la somministrazione di domande formulate in maniera erronea e contraddittoria rispetto alla soluzione individuata dall'Amministrazione. In sostanza, le due domande avevano provocato un deficit di un punteggio pari a 1,80 punti.

Rilevato che l'intervenuta approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso, come debitamente comprovata in atti dal ricorrente, rende necessaria, ai fini del decidere, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, da individuarsi in tutti i candidati utilmente collocati nella suindicata graduatoria;

Ritenuto, per l'effetto, doversi ordinare al ricorrente di procedere alla notifica del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza in oggetto presso gli indirizzi pec o presso gli indirizzi di residenza dei controinteressati così individuati che le Amministrazioni resistenti comunicheranno alla parte ricorrente, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria; le notifiche di cui sopra andranno, quindi, effettuate da parte ricorrente nei successivi quindici giorni con deposito delle prove delle eseguite notifiche, in Segreteria, nei sette giorni successivi.

Si ritiene, tuttavia, in ragione dell'alto numero delle notifiche da compiersi, come sopra precisate, di dover autorizzare parte ricorrente alla notifica del ricorso ai controinteressati anche mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (U.S.R. Campania), mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché numerosi precedenti di questa Sezione); di autorizzare perciò – alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate: - nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso, classe di concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ...

e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»); - l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, a cura di parte ricorrente, sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento; - l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia; - l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco, integrati dall'avviso; - la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso; - ove manchino specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito; - le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni, entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni.

Ritenuto doversi rinviare, per la discussione del merito, alla data del 6 marzo 2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ordina l'integrazione del contraddittorio, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza di discussione del merito del 6 marzo 2024.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO